



Città di San Vito dei Normanni

Provincia di Brindisi

REGOLAMENTO
PER LA CONVOCAZIONE,
LE ADUNANZE ED IL
FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE
E DELLE
COMMISSIONI CONSILIARI

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 54 DEL 9.10.2000
MODIFICATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 36 DELL'1.10.2001
MODIFICATO CON DELIBERA COMMISSARIALE N.14 DEL 18/4/2005

Aggiornato al 18/4/2005

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 1

(Oggetto del Regolamento)

Il presente regolamento – da approvarsi a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, comprendente 109 articoli e disciplina:

- a) Il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari;
- b) La presentazione e discussione delle varie proposte;
- c) Il quorum richiesto per la validità delle sedute consiliari;
- d) L'organizzazione interna della struttura del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari;
- e) Le materie di propria competenza;
- f) L'utilizzo delle disponibilità finanziarie attribuite al Consiglio.

Articolo 2

(Organi del Comune)

Gli organi del Comune sono:

1. Il Consiglio Comunale;
2. La Giunta Municipale;
3. Il Sindaco.

Articolo 3

(Modalità di nomina e stato giuridico degli amministratori)

La legge dello Stato disciplina:

1. L'elezione del Consiglio Comunale e del Sindaco;
2. La durata in carica del Consiglio Comunale e del Sindaco;
3. Il numero dei consiglieri assegnati al Comune;
4. La posizione giuridica degli amministratori;
5. I casi di ineleggibilità ed incompatibilità;
6. Le modalità per la nomina della Giunta Municipale;
7. La procedura dei ricorsi;
8. Le indennità e le aspettative spettanti ai consiglieri.

Articolo 4

(Entrata in carica dei Consiglieri)

I Consiglieri entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata la relativa delibera.

Articolo 5

(Gruppi Consiliari)

I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.

Ciascun gruppo consiliare comunica al Sindaco ed al Segretario Generale il nome del capogruppo eletto o designato entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio. In mancanza di tale comunicazione è considerato Capogruppo il Consigliere che ha riportato il maggior numero di preferenze e ciò sino ad eventuale diversa designazione.

I gruppi consiliari sono composti da almeno due consiglieri. Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e le rappresentanze spettanti ad un gruppo consiliare.

I consiglieri, che non intendono appartenere al gruppo della lista di elezione e intendono far parte di un gruppo diverso, devono darne comunicazione scritta al Presidente, allegando la dichiarazione di accettazione del nuovo capogruppo.

I consiglieri comunali, che subentrano ad altri cessati anticipatamente dalla carica appartengono al gruppo politico di rispettiva elezione, salvo diversa comunicazione scritta al Presidente.

I consiglieri che si distaccano dal gruppo nel quale sono stati eletti e non aderiscono o non formano altri gruppi, non acquisiscono le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione possono costituire un gruppo misto.

Dalla costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente da parte dei Consiglieri interessati. In mancanza di indicazione del capogruppo, vale quanto previsto al comma 2.

Articolo 6

(Convocazione della prima seduta del Consiglio Comunale)

La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.

In caso di inosservanza vi provvede il Prefetto, in via sostitutiva.

La convocazione della prima seduta del Consiglio Comunale è fatta dal Sindaco ed è presieduta, sino alla nomina del Presidente del Consiglio, dal consigliere anziano.

E' consigliere anziano colui che, in base alle vigenti norme, ha conseguito nelle consultazioni popolari la maggiore cifra individuale, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei consiglieri proclamati eletti a norma dell'art. 7, comma 7, della legge 25 marzo 1993 n. 81.

In caso di assenza o di rifiuto del consigliere anziano di presiedere l'assemblea, vi subentra il consigliere che nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo.

Articolo 7

(Funzioni del Consiglio e delibere)

Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo di tutta l'attività dell'Ente e delle aziende municipalizzate. La competenza specifica del Consiglio è quella indicata nell'art. 32, comma 2, della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni, nonché quello dello Statuto vigente.

Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al predetto art. 32 non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi (Giunta Comunale) salvo le deliberazioni che riguardano le variazioni di bilancio che, pena la decadenza, devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi alla loro adozione.

Articolo 8
(Mancata ratifica delle delibere di Giunta)

In caso di mancata ratifica delle delibere di Giunta, rimangono salvi, sino alla data di mancata approvazione, i provvedimenti adottati.

Articolo 9
(Sedute del Consiglio)

Le sedute del Consiglio Comunale si svolgono nell'apposita sala della sede comunale. Può il Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza di cui all'art. 40 ed il Sindaco, per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.

Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 10
(Sedute fuori della sede comunale)

Per le riunioni fuori della sede comunale, il Presidente deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Articolo 11
(Pubblicità delle sedute)

Le sedute consiliari sono pubbliche.

Il Consiglio, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, può stabilire che determinati oggetti siano trattati in seduta segreta.

Articolo 12
(Sala delle riunioni) :

La sala delle riunioni deve riservare idonei spazi per il pubblico, nonché per persone all'uopo invitate.

Il Comune deve dotare la sala consiliare di appositi mezzi che assicurino la illuminazione della stessa in caso di mancata erogazione di energia elettrica.

Articolo 13
(Settore della sala consiliare riservata ai Consiglieri)

La parte della sala delle riunioni riservata ai consiglieri, comprende un settore riservato all'Ufficio di Presidenza, uno al Sindaco ed alla Giunta ed uno ai Consiglieri.

Il Segretario del Comune prende posto nella parte riservata alla Presidenza del Consiglio Comunale.

Articolo 14

(Servizio d'ordine durante le sedute)

Durante le sedute consiliari deve essere assicurato dal personale comunale (Vigili Urbani) idoneo servizio di ordine e di vigilanza tanto all'interno che all'esterno della sala consiliare, come pure nelle adiacenze del palazzo comunale.

Articolo 15

(Personale in servizio)

Il Segretario Comunale dovrà predisporre, con appositi turni la presenza negli uffici di idoneo personale capace di fornire informazioni e reperire pratiche, che eventualmente dovessero essere richieste durante la seduta consiliare.

A detto personale, come a quello di cui all'art. 14, sarà corrisposto il compenso per lavoro straordinario, se ed in quanto dovuto, come previsto dalla normativa vigente in materia.

Articolo 16

(Iniziativa delle sedute consiliari)

La convocazione del Consiglio è di competenza del Presidente del Consiglio ed è obbligatoria nei casi previsti dal successivo art. 18.

Articolo 17

(Data delle sedute del Consiglio)

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 42, lettera b), e 43, comma 4, dello Statuto, la data delle sedute del Consiglio è determinata dal Presidente del Consiglio sentito anche l'Ufficio di Presidenza. La data e l'ora della convocazione devono essere stabilite in modo che gli avvisi ai consiglieri siano recapitati nei termini stabiliti dall'art. 20 del presente regolamento ed in modo tale da garantire anche la partecipazione dei cittadini e, quindi, preferibilmente in ore pomeridiane.

Articolo 18

(Richiesta della seduta consiliare)

Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio Comunale in un termine non superiore a 20 giorni quando lo richieda il Sindaco o almeno un quinto dei consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.

Articolo 19

(Discussione di argomenti già trattati)

Nessuna richiesta può essere presa in esame da parte del Consiglio qualora riguardi un argomento già trattato e conclusasi con apposito atto deliberativo. L'argomento di che trattasi può essere ridiscusso dopo che siano trascorsi 180 giorni dal primo provvedimento.

Articolo 20
(Consegna degli avvisi di convocazione)

La Segreteria Generale, in relazione alle disposizioni impartite dal Presidente del Consiglio, deve far prevenire ad ogni consigliere l'avviso di convocazione. Detto avviso deve essere consegnato al domicilio di ciascun consigliere almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Nella seduta d'urgenza, l'avviso va notificato, almeno, 24 ore prima.

Articolo 21
(Argomenti non iscritti all'ordine del giorno)

Nessun argomento può essere trattato se non risulta iscritto all'ordine del giorno.

Articolo 22
(Personale autorizzato a ricevere l'avviso di convocazione)

L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal consigliere ed è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede, purchè la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra dal consigliere stesso indicata.

Articolo 23
(Domicilio eletto dal consigliere)

Qualora il consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di cui è consigliere ed indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.

Articolo 24
(Relata della notifica)

Il personale incaricato della notifica deve presentare alla Presidenza del Consiglio la relata comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.

Articolo 25
(Indicazione degli argomenti)

Gli argomenti da trattare devono essere indicati nell'avviso di convocazione, in maniera chiara ed in modo tale da non far sorgere dubbi o equivoci sulla materie da discutere.

Articolo 26
(Pubblicazione dell'ordine del giorno)

L'elenco degli argomenti da trattare in ogni seduta del Consiglio Comunale deve essere pubblicato, a cura e sotto la responsabilità del Segretario Comunale, all'albo pretorio con le stesse modalità e termini di cui all'art. 20.

Articolo 27

(Pubblicizzazione degli argomenti)

L'ufficio Segreteria del Comune provvede a pubblicizzare le sedute del Consiglio Comunale, mediante pubblica affissione nella città dell'ordine del giorno e l'invio dello stesso agli organi di informazione.

Articolo 28

(Iscrizione degli argomenti nell'ordine del giorno)

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 del presente regolamento, nella formulazione dell'ordine del giorno gli argomenti vanno iscritti come segue:

- a) Approvazione verbali sedute precedenti;
- b) Richieste dell'Autorità governativa;
- c) Comunicazioni del Presidente;
- d) Comunicazioni del Sindaco;
- e) Richieste della Regione;
- f) Richieste della Provincia;
- g) Pratiche rinviate dall'organo di controllo per chiarimenti;
- h) Ratifiche di deliberati della Giunta;
- i) Pratiche rimaste da trattare nella seduta precedente;
- j) Oggetti stabiliti dalla Giunta e dal Sindaco e quelli richiesti con istanza dai consiglieri. Qualora la richiesta dei consiglieri venga ritenuta urgente, questa viene inserita dopo le ratifiche.

Articolo 29

(Inversione dell'ordine del Giorno)

Il Consiglio può disporre l'inversione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, con delibera da adottarsi a maggioranza assoluta dei presenti.

La proposta d'inversione può essere fatta anche da un solo consigliere.

Articolo 30

(Deposito ed esame delle pratiche)

Contestualmente all'invio degli avvisi di convocazione, devono essere depositate, nella sala dell'Ufficio di Presidenza, tutte le pratiche da trattare nella seduta consiliare.

Il funzionario responsabile del servizio forma il fascicolo inserendovi tutta la documentazione ritenuta necessaria per l'esame della pratica oggetto di discussione con allegato indice.

E' tenuto, se richiesto, a dare ulteriori notizie e chiarimenti.

Il Consigliere Comunale può prendere visione delle pratiche nelle ore e nei giorni di ufficio e nelle altre, diverse, che saranno riportate nell'avviso di convocazione.

Il Consigliere Comunale può chiedere di prendere visione di documenti attinenti le pratiche e non contenuti nel fascicolo e, all'esito, chiederne, previa istanza motivata, l'inserimento nello stesso.

Il Segretario Generale, sentito il funzionario responsabile, si esprime su detta richiesta, disponendo i provvedimenti consequenziali.

Qualora decide di accogliere l'istanza di cui sopra, il completamento del fascicolo deve avvenire almeno entro le 24 ore utili precedenti la seduta del Consiglio Comunale.

Di quanto contenuto nel fascicolo il Consigliere può chiedere per iscritto l'estrazione di copia, che sarà messa a disposizione entro le 24 ore successive alla richiesta, salvo il caso che la mole dei documenti non consenta la predisposizione della copia in tempo utile.

I Consiglieri non possono asportare atti o documenti facenti parte delle pratiche che vengono messe a loro disposizione.

Articolo 31

(Servizio di trascrizione)

A disposizione dei consiglieri viene depositata, nella sala dell'Ufficio di Presidenza, due copie della trascrizione verbale della seduta precedente. Di quest'ultima i consiglieri possono richiedere copia della parte che interessa con esclusione di qualsiasi pagamento.

Articolo 32

(Diritti dei consiglieri)

Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di legge sulla riservatezza degli atti e rinviando a quanto previsto nell'apposito regolamento, i consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato.

L'obbligo di cui al presente articolo si estende anche alle aziende municipalizzate ed agli altri enti dipendenti dal Comune.

Articolo 33

(Computo dei termini per le sedute di urgenza)

Nei casi di convocazione di urgenza del Consiglio Comunale è necessario che le 24 ore richieste prima dell'inizio della seduta non cadano in giornata festiva.

Articolo 34

(Ordine del giorno aggiuntivo)

Dopo la formazione dell'ordine del giorno, può essere redatto un ordine del giorno aggiuntivo.

Qualora l'ordine del giorno principale sia stato spedito ai consiglieri, quello aggiuntivo va notificato con le modalità di cui al presente capo.

Articolo 35

(Presenza addetto registrazione)

Nelle sedute consiliari deve essere presente l'addetto alla registrazione che deve adoperarsi affinché sia registrata fedelmente su nastro tutta la discussione che si è svolta.

L'addetto non può essere presente nelle sedute segrete.

Articolo 36
(Adempimenti prima della seduta)

Prima di dichiarare aperta la seduta, il Presidente si accerta se il numero dei consiglieri presenti è tale da renderla valida.

A tal fine, il Presidente invita il Segretario a procedere all'appello dei consiglieri e qualora questi non siano la metà di quelli assegnati al Comune - numero necessario per la validità della seduta - dispone che siano successivamente effettuati, a congrui intervalli di tempo, altri appelli.

Qualora sia trascorsa mezz'ora da quella in cui avrebbe dovuto avere inizio la seduta, senza che sia stato raggiunto il numero legale, quest'ultima va dichiarata deserta.

Articolo 37
(Seduta deserta)

Quando la seduta è deserta occorre redigere apposito verbale con l'indicazione dei consiglieri presenti.

Articolo 38
(Seduta di seconda convocazione)

E' seduta di seconda convocazione per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza di numero legale e da tenersi in un giorno diverso almeno 24 ore dopo e non oltre il 10 giorno successivo.

Per la validità della seduta di seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati senza computare il Sindaco.

La seduta per la seconda convocazione deve essere fatta con avvisi scritti e consegnati ai consiglieri, con le modalità e termini stabiliti dal presente capo.

Se nell'avviso di prima convocazione è indicato anche il giorno della seconda, qualora questa si rendesse necessaria, l'avviso per quest'ultima è inviato ai soli consiglieri assenti.

Articolo 39
(Esposizione del tricolore)

Nei giorni in cui si tengono le sedute consiliari, il tricolore viene esposto al balcone principale del palazzo civico.

CAPO II

DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Articolo 40

(Presidenza del Consiglio ed Ufficio di Presidenza)

Ai sensi dell'art. 41 dello Statuto è istituito l'Ufficio di Presidenza presieduto dal Presidente del Consiglio.

Il Presidente è nominato dal Consiglio Comunale nel proprio seno e nella sua prima seduta mediante votazione per scrutinio segreto ed a maggioranza dei 2/3 dei componenti il Consiglio.

Nel caso nessuno consegua tale maggioranza si procede immediatamente a nuova votazione e viene eletto Presidente chi ha ottenuto la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Qualora anche dopo la seconda votazione nessun consigliere consegua la maggioranza assoluta dei voti il consigliere anziano convoca altra seduta da tenersi non oltre giorni 10 da quella risultata infruttuosa. In tale seduta viene eletto Presidente chi ha ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti.

Il Consiglio, nella stessa seduta nella quale è eletto il Presidente, nomina successivamente, con distinte votazioni e con il medesimo sistema di elezione di cui ai commi precedenti, un Vice Presidente ed un Segretario. Il Presidente ed il Vice Presidente non possono appartenere entrambi alla maggioranza.

Al Vice Presidente e Segretario viene riconosciuta una indennità di carica rispettivamente pari al 50% ed al 30% di quella prevista per il Presidente.

All'Ufficio di Presidenza viene assegnato, di intesa con il Sindaco e con il Segretario Comunale, il personale da trarsi da quello di ruolo del Comune necessario per assicurare l'espletamento dei compiti istituzionali della Presidenza del Consiglio.

L'Amministrazione Comunale mette a disposizione della Presidenza del Consiglio idonei locali - possibilmente siti nel palazzo civico - e tutte le attrezzature occorrenti per il normale svolgimento dei compiti assegnati alla Presidenza.

Articolo 41

(Funzioni della Presidenza)

La Presidenza del Consiglio provvede a tutti gli adempimenti richiesti dal presente regolamento e, in modo particolare:

- a) ad assicurare un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai consiglieri sulle questioni sottoposte all'esame del Consiglio.
- b) a garantire i diritti delle minoranze;
- c) ad attrezzare un apposito spazio in cui i consiglieri possano consultare tutte le novità legislative intervenute, collegate al loro mandato, che saranno segnalate dal Segretario Generale.

Articolo 42
(Gestione dei fondi)

Il Consiglio Comunale - in sede di approvazione del bilancio di previsione e compatibilmente con le prioritarie esigenze dello stesso - stanziava annualmente, in apposito capitolo, una somma il cui importo non può eccedere il 4% dell'importo del Titolo 1 – Entrate tributarie.

Con l'assegnazione di cui al comma precedente l'Ufficio di Presidenza provvede:

- a) alla emissione degli ordinativi di pagamento delle indennità, missioni, trasferte, ai consiglieri comunali, ai componenti le commissioni consiliari;
- b) al versamento degli eventuali contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi;
- c) alla emissione degli ordinativi di pagamento dei gettoni di presenza dovuti ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari;
- d) alla emissione degli ordinativi di pagamento occorrenti per il funzionamento della Presidenza del Consiglio.

Articolo 43
(Cumulo di indennità)

Ai componenti l'Ufficio di Presidenza non spettano il gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari.

Articolo 44
(Rapporti con l'Ufficio Ragioneria del Comune)

Per la regolare gestione dei fondi assegnati, la Presidenza del Consiglio instaura adeguati rapporti con l'Ufficio di Ragioneria del Comune e deve comunque osservare le norme sull'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.

CAPO III

DELLA DISCIPLINA

Articolo 45

(Direzione delle adunanze)

Il Presidente del Consiglio, ed in assenza il Vice Presidente o il consigliere anziano come individuato dal penultimo comma dell'art. 6, dirige la discussione, concede la parola ai consiglieri che la richiedono e dispone le votazioni.

Il Presidente è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine dell'adunanza ed assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, in relazione alla normativa vigente in materia.

Il Presidente della seduta è assistito dal Segretario Generale (o in assenza dal Vice) e dal Segretario dell'Ufficio di Presidenza.

Articolo 46

(Poteri del Presidente sui consiglieri)

Il Presidente deve richiamare gli oratori che trascendono nel discutere ed i consiglieri che interrompono o che comunque turbano lo svolgimento dell'adunanza.

Se un consigliere si scosta dall'osservanza della legge o del presente regolamento, ovvero dalle normali costumanze collegiali, il Presidente lo deve richiamare all'ordine e, dopo due infruttuosi richiami, gli può togliere la parola.

Articolo 47

(Spiegazioni dei consiglieri)

Il consigliere colpito da provvedimento di cui all'art. 46 può presentare al Presidente le sue spiegazioni; qualora questi le accolga deve restituire la parola al consigliere.

Articolo 48

(Comportamento del pubblico)

Il pubblico accederà nell'apposito settore, dovrà rimanere in silenzio ed a capo scoperto. Nessuna persona estranea potrà avere accesso nella parte riservata al Consiglio, tranne il Segretario del Comune, i funzionari governativi che ne abbiano diritto a norma di legge, i capi ufficio e gli impiegati e salariati del Comune incaricati di speciali mansioni, nonché l'addetto alla registrazione, le altre persone eventualmente invitate (rappresentanti della Regione, Provincia, sindaci di altri comuni).

In caso di tumulto il Presidente può sospendere la seduta o dichiararla chiusa e può anche richiedere l'intervento della forza pubblica per far espellere chi è causa di disordine e ciò indipendentemente dalle conseguenze penali a carico del responsabile.

Articolo 49
(Validità della seduta)

Accertata la presenza del numero legale per rendere valida l'adunanza, il Presidente la dichiara aperta.

L'adunanza si intende valida quando è presente la metà dei consiglieri assegnati, non computando in tale numero il Sindaco. Per la validità delle sedute di seconda convocazione occorre il quorum previsto dall'art. 38.

Articolo 50
(Dichiarazioni del Presidente)

Dopo l'adempimento delle formalità di cui all'articolo precedente, il Presidente procede a fare al Consiglio eventuali comunicazioni, che non possono superare la durata di 15 minuti. Analogo tempo è concesso al Sindaco per eventuali sue comunicazioni.

Su queste dichiarazioni possono eventualmente intervenire, per associarsi o dissentire, un consigliere di minoranza e uno di maggioranza. Gli interventi di questi ultimi non possono superare la durata di dieci minuti.

Il Presidente pone, poi, in discussione gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Articolo 51
(Argomenti non esauriti)

Non esaurendosi la trattazione degli oggetti iscritti nell'ordine del giorno, il Presidente, sentiti i Capigruppo, può sospendere la seduta e riprenderla nella medesima giornata. E' ammessa la continuazione in altro giorno, purchè tale eventualità sia stata prevista nell'avviso di convocazione. In tal caso non occorre altro avviso, bastando che il Presidente avverta i consiglieri presenti che la continuazione della discussione è rinviata al giorno indicato nell'avviso originario. Ai consiglieri assenti verrà data comunicazione anche telegraficamente o con altri mezzi celeri di informazione diretta.

Articolo 52
(Modalità degli interventi)

I consiglieri pronunciano i loro discorsi rivolgendosi al Presidente e/o al Consiglio. I discorsi devono riguardare unicamente le proposte di discussione.

In caso contrario, il Presidente può invitare il consigliere a mantenersi in argomento: ove questi persista nel divagare può invitarlo a concludere.

Sono vietate le discussioni fra consiglieri.

Articolo 53
(Durata degli interventi)

Sui vari argomenti, il Presidente, dopo aver dato la parola al relatore, la concede a quei consiglieri che l'abbiano richiesta e secondo l'ordine di precedenza raccolto dal Segretario dell'Ufficio di Presidenza.

Ad ogni Gruppo consiliare sono assegnati 20 minuti ad argomento. Sullo stesso argomento possono intervenire massimo 2 consiglieri per gruppo.

Il Presidente può stabilire, per determinati argomenti, interventi di durata superiore a quella di cui al comma precedente, come pure aumentare il numero dei consiglieri che intendono intervenire.

Ai gruppi sono assegnati 10 minuti per eventuali repliche.

Articolo 54 (Numero degli interventi)

Il proponente ed il relatore aprono la discussione; il Sindaco ha sempre la facoltà di parlare per ultimo. E' permesso soltanto un ulteriore intervento per fatto personale, per mozione d'ordine e per dichiarazione di voto della durata di non oltre 5 minuti.

Articolo 55 (Completamento di discorso)

Nessun discorso può essere rimandato, per la sua continuazione, da una seduta all'altra.

Articolo 56 (Fatto personale)

Sussiste il fatto personale quando un consigliere sia attaccato sulla propria condotta o gli vengano attribuite opinioni diverse da quelle espresse.

In questo caso chi chiede la parola deve indicare in cosa consiste il fatto personale.

Articolo 57 (Mozione d'ordine)

Chi chiede la parola per mozione d'ordine ha la precedenza.

E' mozione d'ordine il richiamo alle norme di legge o di regolamento, ovvero il rilievo sul modo con il quale sia stata posta la questione o col quale si intenda procedere alla votazione.

Sulla mozione d'ordine decide il Presidente.

Qualora la decisione del Presidente non sia accettata dal Consigliere che ha proposto la mozione, la decisione spetta al Consiglio.

A tal fine occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Articolo 58 (Emendamenti)

Chi intende presentare emendamenti deve farli pervenire per iscritto al Presidente, tranne quelli di particolare brevità e di poca importanza che possono essere accolti anche a voce.

Gli emendamenti - tranne quelli ammessi a voce - non possono essere discussi se prima non vengono esaminati, con l'atto che si intende emendare, dall'apposita Commissione.

alla quale la pratica deve essere trasmessa dal Presidente del Consiglio nelle 24 ore dalla richiesta.

Nei casi di urgenza, l'emendamento può essere trattato - anche senza il parere della Commissione consiliare - purchè il Consiglio si sia pronunciato con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Articolo 59

(Emendamenti agli emendamenti)

La procedura di cui all'articolo precedente viene seguita anche per quanto riguarda gli emendamenti agli emendamenti.

Articolo 60

(Presentazione ordini del giorno)

Ogni consigliere ha diritto di presentare ordini del giorno; questi ultimi devono essere motivati e consegnati al Presidente che ne dispone la discussione da parte del Consiglio. Se gli ordini del giorno sono più di uno, la precedenza nella discussione è determinata dalla presentazione dell'ordine del giorno stesso. Tale criterio vige anche per la discussione degli emendamenti e per emendamenti agli emendamenti.

Articolo 61

(Discussione generale)

La discussione di carattere generale - quando ne ricorre il caso - precede quella di carattere particolare sui singoli articoli; si procede alla discussione di questi ultimi se nessun consigliere abbia chiesto di parlare sulla parte generale.

Articolo 62

(Chiusura della discussione)

Ogni consigliere può proporre che la discussione sia dichiarata chiusa. Ciò può avvenire se sia stato esaurito il numero dei consiglieri iscritti a parlare.

La chiusura della discussione è dichiarata dal Presidente.

CAPO IV

DELLE VOTAZIONI

Articolo 63 (Modalità delle votazioni)

Le votazioni avvengono per appello nominale, per alzata di mano, per alzata e seduta e per schede segrete.

Quando non sia prescritta la votazione per scheda segreta il modo di votazione è stabilito dal Presidente.

Il Consiglio, con richiesta fatta a maggioranza dei presenti, può stabilire una votazione con modalità diversa da quella proposta dal Presidente.

Articolo 64 (Votazioni per appello nominale)

Nelle votazioni per appello nominale si risponde "sì" o "no" a seconda che si voglia approvare o respingere la proposta.

L'appello viene fatto dal Segretario Generale seguendo l'ordine alfabetico dei consiglieri.

Articolo 65 (Comportamento dei Consiglieri durante la votazione)

Durante le votazioni a nessun consigliere può essere data la facoltà di parlare.

Nelle votazioni con schede segrete non è possibile fare dichiarazioni di voto.

Il Consigliere che entra in aula durante le votazioni può votare tanto se è in corso l'appello nominale quanto la conta dei votanti, purchè il Presidente non abbia dichiarato chiusa la votazione.

Qualora la votazione sia per schede segrete, il Consigliere non può votare se sia stato dato inizio allo spoglio delle schede stesse.

Articolo 66 (Votazioni per scrutinio segreto)

Per l'espletamento delle votazioni a scrutinio segreto – da effettuarsi nei soli casi previsti dalla legge – il Presidente chiama tre Consiglieri per disimpegnare le funzioni di scrutatori, uno dei quali deve appartenere alla minoranza.

La scheda nell'urna deve essere depositata personalmente da ogni Consigliere.

Articolo 67 (Votazioni riguardanti persone)

Si effettuano votazioni con schede segrete per quelle riguardanti persone o nomina di commissioni.

La votazione non si effettua per quelle persone che di diritto fanno parte delle commissioni o di nomine che per legge o per Statuto spettano al Presidente del Consiglio o al Sindaco.

Articolo 68

(Votazioni per i componenti effettivi e supplenti delle Commissioni)

Quando le Commissioni comprendono membri effettivi e supplenti, per la loro nomina occorre procedere a distinte votazioni.

Articolo 69

(Astensioni e dichiarazioni di voto)

Il Consigliere che intende astenersi dalla votazione deve dichiararlo prima che questa abbia inizio.

Il numero degli astenuti si computa in quello necessario per rendere valida la seduta, ma non nel numero dei votanti.

Prima che si dia inizio alla votazione possono aversi le dichiarazioni di voto da farsi da un solo componente di ogni gruppo rappresentato in Consiglio e da ogni Consigliere che dall'argomento si dissocia dal suo Gruppo ed intende illustrarne le motivazioni.

La durata di ogni dichiarazione di voto non può eccedere i limiti di cui all'art. 55 del presente Regolamento.

Articolo 70

(Votazione di ballottaggio)

Qualora nelle votazioni riguardanti persone nessuna abbia riportato la maggioranza dei voti validi, si procederà, nella stessa seduta, ad una seconda votazione.

Il ballottaggio è possibile solo nei casi previsti dalla legge. Quest'ultimo si effettua fra coloro che, nella seconda votazione, hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti resta eletto il più anziano di età.

Nel caso di nomina di rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende o istituzioni, risulta nominato chi ha riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

CAPO V

DELLE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

Articolo 71 (Poteri dei Consiglieri)

Ogni Consigliere può presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni e fare segnalazioni o raccomandazioni su argomenti di competenza dell'Amministrazione Comunale alla quale sarà dedicata completamente un'ora all'inizio della prima seduta consiliare utile.

Trascorsa l'ora, il Presidente dovrà rinviare le altre interrogazioni, interpellanze e mozioni, all'adunanza successiva.

Articolo 72 (Delle interrogazioni)

L'interrogazione consiste nella domanda se un fatto sia vero, se di esso sia informata l'Amministrazione e se questa, nel caso che il fatto sia vero abbia adottato o stia per adottare provvedimenti in proposito.

Le interrogazioni, nell'ordine di presentazione, sono poste all'ordine del giorno della prima adunanza consiliare utile.

Quando l'interrogazione viene presentata nel corso della seduta consiliare, il Presidente qualora ne riconosca l'urgenza, può disporre che la stessa sia immediatamente discussa.

La discussione può anche essere disposta in seguito a votazione a maggioranza dei consiglieri presenti.

Articolo 73 (Risposta alle interrogazioni)

L'esecutivo (Sindaco e Giunta) risponde ad ogni interrogazione e, in genere, ad istanze di sindacato presentate dai consiglieri. A tal fine l'interrogante (o interroganti) deve presentare richiesta scritta e sottoscritta, al Presidente del Consiglio, debitamente motivata.

Se l'interrogante richiede risposta scritta, questa gli viene trasmessa entro 20 giorni dalla presentazione dell'interrogazione. Copia dell'interrogazione e della relativa risposta sono inserite agli atti del Consiglio in occasione della seduta successiva.

La mancata risposta ad una interrogazione nei termini previsti da facoltà all'interrogante di sollevare la questione all'Ufficio di Presidenza perché richieda la risposta entro e non oltre 10 giorni.

Qualora anche dopo questo ulteriore termine persista inadempienza, il Presidente del Consiglio Comunale, nel corso della prima seduta utile, pronuncia formale deplorazione nei confronti dell'inadempiente.

Articolo 74 (Commissione di inchiesta e conoscitive)

Il Consiglio Comunale, con votazione a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire commissione di inchiesta e conoscitive di singoli specifici argomenti. Le

Commissioni di cui al comma precedente sono formate da 5 membri di cui 3 della maggioranza e 2 della minoranza.

La Commissione nomina, nel suo seno, il Presidente che deve appartenere alla minoranza quando trattasi di commissioni che esercitano controlli sull'attività dell'Amministrazione.

La commissione deve ultimare i lavori entro 30 giorni dal suo insediamento e presentare al Consiglio le sue conclusioni per i conseguenti provvedimenti, dopo di che la stessa deve intendersi cessata.

Articolo 75

(Integrazione delle Commissioni)

Quando trattasi di argomenti che richiedono competenze tecniche, le Commissioni di cui al precedente articolo, possono essere coadiuvate da personale qualificato anche esterno all'Amministrazione comunale. Detto personale, che non può eccedere il numero di 2, non ha alcun potere deliberativo ma semplicemente consultivo.

I Presidenti delle Commissioni possono chiedere la collaborazione dei responsabili degli uffici comunali interessati. I componenti delle Commissioni hanno diritto di accesso agli atti pertinenti alle indagini da svolgere.

Articolo 76

(Svolgimento delle interrogazioni)

In principio di seduta il Presidente dà lettura dell'interrogazione ed invita l'Assessore interessato a rispondere a ciascuna di esse.

La risposta su ciascuna interrogazione potrà dare luogo a replica dell'interrogante, per dichiarare se sia o non soddisfatto.

Il tempo concesso all'interrogante per tale dichiarazione non potrà superare la durata di 5 minuti.

Non si dà corso all'interrogazione qualora l'interrogante non sia presente al momento in cui si dà risposta all'interrogazione. In quest'ultimo caso il Consigliere riceverà risposta scritta.

Articolo 77

(Numero delle interrogazioni da svolgersi)

Nella stessa seduta ad ogni consigliere non può essere data risposta orale complessivamente a più di tre interrogazioni interpellanze e mozioni.

Articolo 78

(Delle interpellanze)

L'interpellanza consiste nella domanda fatta circa i motivi e gli intendimenti della condotta dell'Amministrazione per un determinato affare.

Il consigliere che intende rivolgere un'interpellanza deve farne domanda per iscritto.

L'interpellanza sarà iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza consiliare, secondo la data di presentazione.

Articolo 79
(Dichiarazione dell'interpellante)

Dopo le spiegazioni date dal Presidente, l'interpellante può dichiarare le ragioni per le quali egli sia o non soddisfatto.

L'interpellante, qualora non sia soddisfatto ed intenda promuovere la discussione sulle spiegazioni ricevute, può presentare una mozione secondo le modalità di cui al successivo articolo 80.

Articolo 80
(Delle mozioni)

Una mozione può essere presentata anche se non preceduta da una interpellanza.

La mozione è iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza dopo la data di presentazione.

Nessun consigliere può svolgere più di 2 mozioni nella stessa seduta.

Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti.

Questi sono discussi e votati separatamente prima della votazione sulla mozione.

Le discussioni e le votazioni sulle mozioni hanno luogo secondo le norme che disciplinano la trattazione degli argomenti posti all'esame del Consiglio.

Tra più mozioni sullo stesso argomento si tiene conto di quella presentata prima.

Articolo 81
(Abbinamento delle interrogazioni, interpellanze e mozioni)

Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni su argomenti identici connessi o analoghi possono essere abbinate.

Articolo 82
(Numero delle interrogazioni, interpellanze e mozioni)

Quando il numero delle interrogazioni, mozioni ed interpellanze sia tale da non consentirne l'espletamento nell'arco di un'ora può essere convocata una seduta consiliare per la loro specifica trattazione.

Articolo 83
(Voto contrario a proposta del Sindaco e della Giunta)

Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco e della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

Articolo 84
(Mozioni di sfiducia)

Possono essere presentate mozioni di sfiducia nei confronti del Sindaco e della Giunta. È ammesso il voto di sfiducia nei confronti di un solo componente della Giunta.

Le mozioni devono essere motivate e sottoscritte da un numero di consiglieri pari almeno ai 2/5 più uno di quelli assegnati senza computare a tal fine il Sindaco.

Le mozioni di sfiducia vanno poste in discussione non prima di 10 giorni e non oltre i 30 giorni dalla loro presentazione.

Qualora una mozione di sfiducia - da votarsi per appello nominale - riporti il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, il Sindaco e la Giunta decadono dalla carica.

Articolo 85
(Decadenza del Sindaco e della Giunta)

Quando si verifica la circostanza di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, il Consiglio viene sciolto e si dà inizio alla procedura prevista dalla legge per assicurare l'ordinaria amministrazione dell'Ente e per la elezione dei suoi organi istituzionali.

Articolo 86
(Impedimento, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco)

In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni di Sindaco sono svolte da chi riveste la carica di Vice Sindaco.

Articolo 87
(Vacanza del seggio di consigliere)

Il seggio di consigliere comunale che durante il quadriennio diventa vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

CAPO VI

DELLA VERBALIZZAZIONE

Articolo 88 (Della verbalizzazione)

Alle sedute del Consiglio assiste il Segretario Generale del Comune con l'obbligo di verbalizzare quanto deciso dal consesso.

Il Segretario, per i lavori preparatori delle sue funzioni, può farsi coadiuvare da personale comunale di sua fiducia.

In caso di assenza, impedimento o nei casi di incompatibilità previsti dalla legge, le funzioni di Segretario, sono assunte dal Vice Segretario.

Articolo 89 (Sedute segrete)

Alle sedute segrete deve assistere solo il Segretario. Qualora questi sia assente od impedito, le funzioni vengono svolte come disciplinate dall'articolo precedente.

Articolo 90 (Verballi delle sedute segrete)

I verballi delle sedute segrete devono essere legati a parte ed avere un proprio numero progressivo seguito dalla dizione: "seduta segreta".

Articolo 91 (Funzione del Segretario Comunale)

Il Segretario assiste il Presidente del Consiglio in tutte le operazioni volte ad assicurare il normale svolgimento dei lavori consiliari.

Nelle votazioni per scrutinio segreto il Segretario è tenuto, unitamente agli scrutatori, a distruggere le schede dopo che sia stato dichiarato l'esito della votazione.

Nei casi di contestazione, le schede, previa redazione di regolare verbale, vanno conservati in plico sigillato, per essere disponibili per i conseguenti provvedimenti.

Articolo 92 (Processo verbale delle sedute)

Il Segretario redige il processo verbale delle sedute.

A tal fine, su apposito registro, preventivamente numerato, deve indicare :

1. La data e l'ora della seduta;
2. Il nome e cognome dei consiglieri presenti e di quelli assenti;
3. L'argomento che viene trattato;
4. Il risultato della discussione con l'indicazione dei consiglieri che hanno votato a favore o contro la proposta o che si siano astenuti.

A mano a mano che i provvedimenti vengono adottati, il Presidente ne dà comunicazione al Consiglio e, unitamente al Segretario appone la firma sul registro.

Articolo 93
(Pubblicazione dei provvedimenti adottati)

Entro i cinque giorni successivi alla seduta consiliare il Segretario fa pubblicare all'Albo Pretorio del Comune i provvedimenti adottati dal Consiglio.

Articolo 94
(Stesura delle delibere)

Ultimata la seduta consiliare il Segretario sulla scorta dei suoi appunti e se necessario anche con l'aiuto della trascrizione redige, in maniera completa ed organica, i relativi provvedimenti adottati dal Consiglio - secondo le norme fissate dalla legge - che vengono dallo stesso firmati unitamente al Presidente del Consiglio. Provvede, poi, all'invio degli estratti delle relative delibere all'Organo di Controllo nei modi e termini di legge.

Articolo 95
(Invio copie delibere ai capigruppo)

Una copia degli estratti delle deliberazioni viene inviata dal Presidente del Consiglio ai capigruppo consiliari.

Articolo 96
(Verifica delle linee programmatiche)

Il Presidente del Consiglio, sentiti i capigruppo, stabilisce le sedute nelle quali il Consiglio Comunale è chiamato alla verifica periodica delle linee programmatiche tracciate dal Sindaco.

Articolo 97
(Custodia delle deliberazioni)

Il Segretario Comunale custodisce in apposito raccoglitore, per evitare la dispersione, gli originali delle delibere adottate dal Consiglio.

Articolo 98
(Indice delle deliberazioni)

Alla fine di ogni anno viene provveduto alla raccolta, in volumi rilegati, dei provvedimenti adottati dal Consiglio unitamente alle trascrizioni estratti dal Servizio di registrazione. Ogni volume deve essere munito da un indice cronologico e da altro diviso per materie riguardante i provvedimenti adottati.

CAPO VII

COMMISSIONI CONSILIARI

Articolo 99

(Costituzione, composizione e nomina delle Commissioni)

Sono istituite in seno al Consiglio Comunale 4 commissioni permanenti ciascuna per le materie di seguito indicate:

Commissione Consiliare n. 1: Affari Generali, Bilancio e Programmazione, Finanze e Patrimonio, Personale e Polizia Urbana;

Commissione Consiliare n. 2: Urbanistica ed assetto del territorio, Edilizia Economica, Lavori Pubblici, Traffico;

Commissione Consiliare n. 3: Pubblica Istruzione, Beni ed Attività Culturali, Sport, Turismo e Tempo Libero, Igiene, Sanità, Sicurezza Sociale, Tutela dell'Ambiente;

Commissione Consiliare n. 4: Agricoltura, Industria, Artigiano, Commercio.

Ogni Commissione è composta da 5 membri effettivi e 5 membri supplenti. La suddivisione tra maggioranza ed opposizione è fatta in proporzione alla rispettiva consistenza numerica, avendo cura, comunque, che la minoranza sia presente in ogni Commissione.

I componenti delle singole Commissioni sono designati dai rispettivi Capigruppo Consiliari entro e non oltre 5 giorni dall'insediamento del Consiglio. Il Presidente del Consiglio Comunale, con suo provvedimento, sulla base delle designazioni proposte, sancisce la costituzione delle Commissioni nei successivi 5 giorni.

Ogni Consigliere dovrà, di norma, far parte di almeno una Commissione come membro effettivo e di una Commissione come membro supplente.

La prima convocazione delle Commissioni è disposta dal Presidente del Consiglio.

Le Commissioni eleggono nel proprio seno il Presidente. In assenza del Presidente presiede il più anziano di età.

I Capigruppo dei Gruppi Consiliari non rappresentati in Commissione possono partecipare ai lavori ma senza diritto di voto.

A parità di voti prevale il voto del Presidente della Commissione o di chi ne fa le veci.

E' altresì costituita la Conferenza dei Capigruppo.

Questa è composta dai capigruppo consiliari. E' convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio. Alla riunione partecipa, come membro di diritto, il Sindaco.

La Conferenza dei Capigruppo è l'organo consultivo del Presidente del Consiglio. La conferenza è inoltre convocata dal Presidente del Consiglio quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dai capigruppo che rappresentino almeno 1/3 dei consiglieri comunali.

Essa concorre a definire la programmazione dei lavori del Consiglio Comunale, nonché a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio ivi compreso quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 53 del presente Regolamento.

La Conferenza dei Capigruppo è competente in merito a:

- a) le questioni attinenti all'ordine dei lavori, alla programmazione ed all'eventuale calendario delle sedute del Consiglio Comunale;
- b) Le comunicazioni da rivolgere al Consiglio Comunale e le istanze che i Capigruppo possono rappresentare in merito alle esigenze dei rispettivi Gruppi;
- c) le riunioni con i Capigruppo nonché con i Consiglieri Comunali al fine di consentire l'adeguata e preventiva informazione (art. 31, comma 7 ter, Legge 142/90);
- d) quant'altro è attribuito alle competenze di essa dal presente Regolamento.

Il Presidente del Consiglio può prescindere dalla convocazione della Conferenza dei Capigruppo quando il Consiglio debba riunirsi con urgenza e non vi siano i tempi tecnici per far precedere la seduta consiliare da quelle della conferenza.

La riunione della Conferenza dei capigruppo è valida quando sia presente la metà più uno dei capigruppo e dai partecipanti è rappresentata almeno la metà dei consiglieri comunali.

Articolo 100

(Funzioni)

Le Commissioni permanenti costituiscono articolazione del Consiglio Comunale. Hanno carattere istruttorio e svolgono funzioni di supporto rispetto alle attività di indirizzo e di controllo politico-amministrativo attribuite al Consiglio e all'esercizio delle prerogative dei consiglieri. Si riuniscono di norma una volta al mese.

Le commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio, fornendo ai Consiglieri una sede per l'informazione, la documentazione e l'approfondimento sui medesimi.

Gli atti sottoposti all'esame dovranno essere corredati dalla necessaria documentazione.

Nell'ambito delle materie di propria competenza, le Commissioni possono assumere iniziative propositive, quale la richiesta al Presidente del Consiglio di iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di relazioni, mozioni o proposte di deliberazione.

Quando la Commissione è convocata per la redazione dei regolamenti, ogni Consigliere Comunale, ricevuta la bozza finale, può presentare entro 10 giorni emendamenti scritti che vengono esaminati dalla Commissione in un'ultima riunione. Solo gli emendamenti come sopra presentati e non approvati dalla Commissione possono essere riproposti alla valutazione del Consiglio Comunale.

La Commissione può essere convocata su richiesta di almeno 2 dei suoi componenti.

Articolo 101

(Modalità di funzionamento)

La convocazione è fatta dal Presidente. In difetto vi provvede il componente più anziano di età.

Per l'opportuno coordinamento dei lavori delle diverse Commissioni, della convocazione sarà data notizia al Sindaco, al Segretario Generale, ai Presidenti delle altre Commissioni, agli Assessori, ai Capigruppo Consiliari ed al Presidente del Consiglio.

Le riunioni delle Commissioni Consiliari e della Conferenza dei capigruppo sono registrate e verbalizzate dalla ditta aggiudicataria del Servizio medesimo con le modalità stabilite nell'apposito capitolato.

Le sedute delle Commissioni non sono valide se non vi è la totalità dei componenti in prima convocazione ed almeno 3 componenti, con diritto di voto, in seconda convocazione. Le sedute di seconda convocazione sono fissate 30 minuti dopo l'ora fissata per la prima convocazione.

Alle sedute delle Commissioni partecipano senza diritto di voto il Sindaco e l'Assessore o gli Assessori preposti al ramo.

Le sedute delle Commissioni sono pubbliche e si svolgeranno presso la residenza municipale. Le stesse non possono essere convocate nello stesso giorno, tranne nei casi di urgenza e, comunque, in tale ultima ipotesi, a distanza di almeno 2 ore una dall'altra.

Sono segrete unicamente le riunioni in cui vengono trattate questioni che implicano apprezzamenti e valutazioni su persone.

Ai componenti delle Commissioni permanenti e per le sedute cui effettivamente partecipano è dovuto, per la partecipazione alle sedute delle Commissioni, il trattamento previsto per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale.

Le Commissioni devono pronunciarsi sulle proposte o questioni ad esse deferite, nel termine di giorni 10 salvo casi di urgenza per i quali il termine è ridotto a giorni tre.

Articolo 102

(Richiesta di parere ed informazioni)

Ciascuna Commissione, prima di procedere all'esame delle questioni proposte ad essa attribuite, può fare richiesta al Sindaco perché sia sentito il parere di altra Commissione.

Alle sedute delle Commissioni Consiliari possono partecipare esperti, funzionari, rappresentanti delle forze sociali per espresso invito del Presidente della Commissione stessa, nonché rappresentanti del Consiglio Comunale negli enti, aziende, istituti, società, consorzi ed altre forme associative cui il Comune è interessato.

La Commissione può nominare al suo interno un relatore che riferisca al Consiglio Comunale sui problemi esaminati.

In caso di mancato accordo che si raggiunge a maggioranza, possono essere designati due relatori, uno di maggioranza o uno di minoranza.

Articolo 103

(Pubblicità attività)

Ciascuna Commissione adotta, nei modi e nei tempi più opportuni e di intesa con il Presidente del Consiglio Comunale, ogni utile iniziativa volta a dare massima pubblicità alle attività svolte.

Articolo 104

(Commissioni Consiliari Speciali)

Il Consiglio Comunale può disporre che un determinato affare venga esaminato da una Commissione speciale. L'articolo 74 del presente Regolamento ne dispone la composizione e le modalità di funzionamento.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 105

(Firma di ordini del giorno, interrogazioni, interpellanze)

Ogni consigliere può firmare ordini del giorno, emendamenti, interrogazioni, interpellanze e mozioni presentati da altri; agli effetti però della discussione è considerato come proponente il primo firmatario.

Qualora al momento delle discussioni il primo firmatario non sia presente in aula, viene sostituito da altro firmatario.

Articolo 106

(Compensi ai Consiglieri Comunali)

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 40 e 43 del presente Regolamento, il Consigliere Comunale percepisce il compenso così come previsto dal 4^a comma dell'art. 45 dello Statuto Comunale.

Articolo 107

(Comunicazioni del Presidente)

Il Presidente del Consiglio può fare comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del giorno, ma su tali comunicazioni non potrà avere luogo alcuna discussione né si potrà procedere a deliberazione.

Sulle comunicazioni del Presidente possono essere presentate mozioni, che verranno iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza successiva.

Articolo 108

(Celebrazione di eventi e commemorazioni)

A ciascun consigliere può essere concessa la parola per la celebrazione di eventi e per la commemorazione di persone o di date di particolare rilievo e di interesse generale. Tali celebrazioni e commemorazioni devono essere contenute nel limite massimo di 20 minuti.

Articolo 109

(Rinvio alle norme di legge)

Per quanto non previsto nel presente regolamento saranno osservate le disposizioni di legge vigenti in materie, nonché quelle che, in casi speciali, potrà adottare il Presidente sentiti i capigruppo consiliari, il cui parere non è vincolante.

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto del Regolamento	art. 1	pag. 1
Organi del Comune	art. 2	pag. 1
Modalità di nomina e stato giuridico degli Amministratori	art. 3	pag. 1
Entrata in carica dei Consiglieri	art. 4	pag. 1
Gruppi Consiliari	art. 5	pag. 1
Convocazione della prima seduta del C.C.	art. 6	pag. 2
Funzioni del Consiglio e delibere	art. 7	pag. 2
Mancata ratifica delle delibere di Giunta	art. 8	pag. 2
Sedute del Consiglio	art. 9	pag. 3
Sedute fuori della sede comunale	art. 10	pag. 3
Pubblicità delle sedute	art. 11	pag. 3
Sala delle riunioni	art. 12	pag. 3
Settore della sala consiliare riservata ai Consiglieri	art. 13	pag. 3
Servizio d'ordine durante le sedute	art. 14	pag. 3
Personale in servizio	art. 15	pag. 4
Iniziativa delle sedute consiliari	art. 16	pag. 4
Data delle sedute del Consiglio	art. 17	pag. 4
Richiesta della seduta consiliare	art. 18	pag. 4
Discussione di argomenti già trattati	art. 19	pag. 4
Consegna degli avvisi di convocazione	art. 20	pag. 4
Argomenti non iscritti all'ordine del giorno	art. 21	pag. 4
Personale autorizzato a ricevere l'avviso di convocazione	art. 22	pag. 5
Domicilio eletto dal consigliere	art. 23	pag. 5
Relata della notifica	art. 24	pag. 5
Indicazione degli argomenti	art. 25	pag. 5
Pubblicazione dell'ordine del giorno	art. 26	pag. 5
Pubblicizzazione degli argomenti	art. 27	pag. 5
Iscrizione degli argomenti nell'ordine del giorno	art. 28	pag. 5
Inversione dell'ordine del giorno	art. 29	pag. 6
Deposito ed esame delle pratiche	art. 30	pag. 6
Servizio di trascrizione	art. 31	pag. 6
Diritti dei Consiglieri	art. 32	pag. 6
Computo dei termini per le sedute d'urgenza	art. 33	pag. 6
Ordine del giorno aggiuntivo	art. 34	pag. 7
Presenza addetto registrazione	art. 35	pag. 7
Adempimenti prima della seduta	art. 36	pag. 7
Seduta deserta	art. 37	pag. 7
Seduta di seconda convocazione	art. 38	pag. 7
Esposizione del tricolore	art. 39	pag. 7

CAPO II - DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Presidenza del Consiglio ed Ufficio di Presidenza	art. 40	pag. 8
Funzioni della Presidenza	art. 41	pag. 8
Gestione dei fondi	art. 42	pag. 8
Cumulo di indennità	art. 43	pag. 9
Rapporti con l'ufficio ragioneria del Comune	art. 44	pag. 9

CAPO III - DELLA DISCIPLINA

Direzione delle adunanze	art. 45	pag. 10
Poteri del Presidente sui consiglieri	art. 46	pag. 10
Spiegazioni dei consiglieri	art. 47	pag. 10
Comportamento del pubblico	art. 48	pag. 10
Validità della seduta	art. 49	pag. 10
Dichiarazione del Presidente	art. 50	pag. 11
Argomenti non esauriti	art. 51	pag. 11
Modalità degli interventi	art. 52	pag. 11
Durata degli interventi	art. 53	pag. 11
Numero degli interventi	art. 54	pag. 11
Completamento di discorso	art. 55	pag. 12
Fatto personale	art. 56	pag. 12
Mozione d'ordine	art. 57	pag. 12
Emendamenti	art. 58	pag. 12
Emendamenti agli emendamenti	art. 59	pag. 12
Presentazione ordine del giorno	art. 60	pag. 12
Discussione generale	art. 61	pag. 13
Chiusura della discussione	art. 62	pag. 13

CAPO IV - DELLE VOTAZIONI

Modalità delle votazioni	art. 63	pag. 14
Votazioni per appello nominale	art. 64	pag. 14
Comportamento dei Consiglieri durante la votazione	art. 65	pag. 14
Votazioni per scrutinio segreto	art. 66	pag. 14
Votazioni riguardanti persone	art. 67	pag. 14
Votazioni per i componenti effettivi e supplenti delle Commissioni	art. 68	pag. 15
Astensioni e dichiarazioni di voto	art. 69	pag. 15
Votazione di ballottaggio	art. 70	pag. 15

CAPO V - DELLE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

Poteri dei Consiglieri	art. 71	pag. 16
Delle interrogazioni	art. 72	pag. 16
Risposta alle interrogazioni	art. 73	pag. 16
Commissione di inchiesta e conoscitive	art. 74	pag. 16
Integrazione delle Commissioni	art. 75	pag. 17
Svolgimento delle interrogazioni	art. 76	pag. 17
Numero delle interrogazioni da svolgersi	art. 77	pag. 17

Delle interpellanze	art. 78	pag. 17
Dichiarazione dell'interrogante	art. 79	pag. 17
Delle mozioni	art. 80	pag. 17
Abbinamento delle interrogazioni, interpellanze e mozioni	art. 81	pag. 18
Numero delle interrogazioni, interpellanze e mozioni	art. 82	pag. 18
Voto contrario a proposta del Sindaco e della Giunta	art. 83	pag. 18
Mozioni di sfiducia	art. 84	pag. 18
Decadenza del Sindaco e della Giunta	art. 85	pag. 18
Impedimento, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco	art. 86	pag. 18
Vacanza del seggio di consigliere	art. 87	pag. 19

CAPO VI - DELLA VERBALIZZAZIONE

Della verbalizzazione	art. 88	pag. 20
Sedute segrete	art. 89	pag. 20
Verbalì delle sedute segrete	art. 90	pag. 20
Funzione del Segretario Comunale	art. 91	pag. 20
Processo verbale delle sedute	art. 92	pag. 20
Pubblicazione dei provvedimenti adottati	art. 93	pag. 21
Stesura delle delibere	art. 94	pag. 21
Invio copie delibere ai capigruppo	art. 95	pag. 21
Verifica delle linee programmatiche	art. 96	pag. 21
Custodia delle deliberazioni	art. 97	pag. 21
Indice delle deliberazioni	art. 98	pag. 21

CAPO VII - COMMISSIONI CONSILIARI

Costituzione, composizione delle commissioni	art. 99	pag. 22
Funzioni	art. 100	pag. 23
Modalità di funzionamento	art. 101	pag. 23
Richiesta di parere ed informazioni	art. 102	pag. 24
Pubblicità attività	art. 103	pag. 24
Commissioni Consiliari Speciali	art. 104	pag. 24

CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Firma di ordini del giorno, interrogazioni, interpellanze	art. 105	pag. 25
Compensi ai consiglieri comunali	art. 106	pag. 25
Comunicazioni del Presidente	art. 107	pag. 25
Celebrazione di eventi e commemorazioni	art. 108	pag. 25
Rinvio alle norme di legge	art. 109	pag. 25